

Regolamento Sezioni del Comitato Nucleare e Ragione

1. Al fine di una maggiore articolazione delle attività sul territorio possono essere costituite Sezioni territoriali del Comitato Nucleare e Ragione.
2. Le Sezioni sono istituite su delibera del Consiglio Direttivo ove sussistano i requisiti numerici di rappresentanza stabiliti dal Consiglio Direttivo medesimo.
3. L'estensione territoriale di ciascuna Sezione è determinata per delibera del Consiglio Direttivo all'atto della formazione e può essere modificata qualora se ne palesi la necessità. Aderiscono alla Sezione i Soci che per affinità elettiva o per dimora abituale ne facciano richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile di Sezione tra i Soci aderenti alla Sezione stessa. Il Responsabile rappresenta la Sezione e ne coordina l'attività. Il Responsabile può altresì nominare un Vice-Responsabile qualora ne ravvisi la necessità.
5. a) La Sezione non ha autonomia patrimoniale.
b) Alla Sezione è riconosciuta autonomia finanziaria nella misura del 60% delle quote associative raccolte sul proprio territorio, e nella misura del 100% di donazioni e proventi commerciali raccolti nell'ambito delle attività ordinarie della Sezione che vanno a costituire il Fondo di Sezione.
c) Le attività ordinarie, finanziate tramite suddetto Fondo, non necessitano dell'approvazione del Consiglio Direttivo ma debbono essere tuttavia rendicontate secondo i vigenti criteri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può destinare ulteriori fondi ad attività della Sezione che abbiano rilevanza nazionale. Il Consiglio Direttivo può altresì richiedere un contributo alla Sezione per attività di rilevanza nazionale svolte al di fuori del territorio della Sezione stessa, fatta salva la disponibilità di cassa e sentito il parere del Responsabile di Sezione.
d) Le erogazioni liberali, i lasciti ed ogni altro provento proveniente da soci o terzi anche residenti nella Sezione costituiscono patrimonio dell'Associazione e non rientrano nel computo di cui al comma b).
6. Il Consiglio Direttivo, mediante apposita delibera, può commissariare ovvero sciogliere una Sezione qualora cessino di esistere i requisiti di rappresentanza numerica della stessa, in caso indisponibilità di un Responsabile o nel caso in cui la Sezione conduca attività contrarie allo Statuto e/o lesive dell'immagine dell'Associazione.
7. I soci che non esercitano la scelta di afferenza ad una delle Sezioni esistenti ricadono sotto la competenza della Sede di Trieste.